

Sent. n. 58/2023 pubbl. il 06/06/2023

Rep. n. 66/2023 del 06/06/2023

Riata n. 17/2023

n. 18/2023

**PROC. UNIT. N. 43-1/2022 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI)**  
**OCC: dott. FRANCESCA GAGLIANO**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE QUARTA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 43-1/2022 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da **Finocchiaro Antonino, Cod. Fisc. FNCNNN68E01G273E e Castiglione Laura, Cod. Fisc. CSTLRA75B53G273L**, rappresentati e difesi dall'avv. Caterina D'Amato per procura allegata al ricorso

**RICORRENTI**

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.

\*\*\*

Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII, depositata in data 16/11/2022 e da ultimo integrata in data 27/3/2023 dai ricorrenti;

lette la relazione ex art. 70 CCII depositata dall'OCC da ultimo in data 15/5/2023 e lette altresì le precisazioni depositate in data 1/6/2023;

lette le osservazioni dei creditori e le dichiarazioni rese alle udienze;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Francesca Gagliano, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

dato atto che, con nota da ultimo depositata il 23/5/2023, integrata in data 1/6/2023, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 70 CCII, come da decreto del 2/4/2023 emesso a seguito della modifica del piano e della



proposta di ristrutturazione dei debiti e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le contestazioni del solo creditore Prexta s.p.a.;

\*\*\*

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

è palesato dalla documentata sproporzione tra le risorse economiche delle quali il ricorrente dispone per i bisogni primari, propri e familiari, da un lato, e le rate delle obbligazioni finanziarie contratte, dall'altro;

ritenuto in particolare che il rapporto rata/reddito indicativo dello stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare si assesta su una percentuale che va oltre l'80%, come osservato in sede di ricorso introduttivo e relazione particolareggiata (cfr. pag. 9) allegata al ricorso e che, pertanto, i ricorrenti risultano allo stato consumatori in stato di sovraindebitamento;

\*\*\*

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato sul punto che affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non addebitabile con colpa grave al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, con l'uso della media diligenza, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

ritenuto che le contestazioni del creditore Prexta sono infondate anche tenuto conto che, quanto alla prova delle spese di mantenimento e di sostentamento, l'istante ha allegato e adeguatamente documentato i relativi esborsi, anche a seguito della richiesta di integrazioni sul punto disposta dal tribunale con decreto del 21/11/2022;

rilevato che, dalla ricostruzione effettuata dall'OCC e dalla documentazione integrativa depositata, i finanziamenti sono stati contratti dal debitore decorrere dal 2015;

considerato che, il ricorso al credito che nel tempo, ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento trae origine da molteplici cause imprevedibili riscontrabili dalla documentazione in atti;

rilevato, in particolare, che tali cause vanno ricondotte alle vicende societarie che hanno coinvolto la catena di supermercati presso la quale i ricorrenti lavorano, vicende che hanno determinato un mutamento di mansioni, in senso peggiorativo, sia per il sig. Finocchiaro



che per la sig.ra Castiglione, i quali si sono trovati inoltre nella impossibilità di avvalersi di turni di lavoro straordinario e conseguentemente di entrate supplementari;

rilevato che con riferimento a tale specifico punto va osservato come è ragionevole presumere che tale accadimento, non abbia immediatamente esplicitato le conseguenze negative sul regime reddituale, sicchè non può attribuirsi il connotato di condotta gravemente colposa la circostanza che i coniugi abbiano fatto un graduale ricorso al credito successivamente a tale evento al fine di poter far fronte alle esigenze ordinarie di un nucleo familiare composto dai ricorrenti e delle due figlie economicamente non autonome;

rilevato, in particolare, che le scelte di vita negli anni successivi, proprio a fronte della riduzione della capacità reddituale hanno determinato i coniugi ad un cambio di abitazione presso un immobile con un canone di locazione più basso e l'assenza di spese condominiali; non è rilevabile inoltre dalla documentazione in atti l'esborso da parte dei ricorrenti di spese velleitarie e superflue;

ritenuto pertanto che rispetto ai detti fattori causali deve affermarsi l'assenza di colpa grave dei debitori;

\*\*\*

rilevato che i ricorrenti hanno proposto il piano per risanare una situazione debitoria pari, prevedendo un pagamento del 100% dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati e il pagamento pari al 49,5% dei creditori chirografari per una durata di 56 mesi ed una rata di euro 851,80;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

tutto conto che le uniche spese prededucibili sono indicate in quelle spettanti all'OCC pari ad euro 2.900,00 e che gli importi previsti a titolo di compenso del legale dei ricorrenti, va ascritto tra i crediti concorsuali muniti di privilegio stante il chiaro disposto dell'art. 6 CCII che non contempla tra i crediti prededucibili, quelli del difensore del sovraindebitato;

considerato inoltre che il piano va soddisfatto come da precisazioni da ultimo depositate in data 27/3/2023;

\*\*\*

considerato che le osservazioni di Prexta s.p.a. in merito alla inclusione delle quote del TFR, nelle more maturate, nella proposta di piano non sono accoglibili;

tenuto conto infatti che, sotto un primo profilo, ai sensi dell'art. 67 comma III CCII la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione (salvo quanto previsto dal comma IV in tema di soddisfazione rispetto alla alternativa liquidatoria,



nel caso di specie non prevista); con la conseguenza che la eventuale inclusione del TFR, vincolato alla cessione del quinto dello stipendio in favore di Prexta s.p.a., è solo una possibilità prevedibile dal piano;

richiamato, per altro verso, l'orientamento sul punto formatosi in costanza della legge n.3 /2012 dai cui approdi non v'è motivo di discostarsi;

considerato infatti che il debito relativo alla cessione del quinto nei confronti del datore di lavoro, può essere appreso alla procedura;

richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Palermo e richiamato da questo Giudice anche in altri precedenti (decreto 9/3/2021 r.g. 1/2021), secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporre e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica questione dello stipendio e del TRF ( Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, che i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa vigente e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento;

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto in favore del datore di lavoro devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate e con collocazione chirografaria quale è quella del credito derivante dal rapporto di finanziamento in questione, dovendosi guardare alla natura del credito e non anche alle successive vicende circolatorie che non ne possono mutare la natura, indipendentemente dalla vincolo apposto alle somme accantonate dal debitore a titolo di TFR;

\*\*\*



dato atto che non vi sono elemento per valutare la rilevanza della ipotesi liquidatoria giacchè alcuna contestazione è stata mossa sul punto e i debitori non risultano titolari di beni immobili;

ritenuto che con decreto del 7/2/2023 è stata sospesa la procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 407/2022 (Tribunale di Palermo);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16/11/2022 e da ultimo integrato in data 27/3/2023 dai ricorrenti da **Finocchiaro Antonino, Cod. Fisc. FNCNNN68E01G273E e Castiglione Laura, Cod. Fisc. CSTLRA75B53G273L**, e a seguito della relazione dell'OCC da ultimo depositata in data 22/5/2023-1/6/2023

**dispone**

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**dispone**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa FRANCESCA GAGLIANO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**dispone**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

**dispone**



che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito *www.tribunale.palermo.it* e provveda a comunicarla ai creditori;

**dispone**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**inibisce**

a **Antonino FINOCCHIARO e Laura CASTIGLIONE** la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**dispone**

sino alla completa esecuzione del piano, la sospensione della procedura esecutiva MOBILIARE N. 407/2022 (Tribunale di Palermo)

**dispone**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**pone**

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

**dichiara**

la chiusura della procedura;

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, DOTT.SSA FRANCESCA GAGLIANO.

Palermo, 5/6/2023

**Il Giudice Delegato**

*Alessia Giampietro*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44*

